



1896

04 OTT, 2018

Pag. 1

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 410/2017

avente come oggetto: "Uso dell'archivio storico per set fotografici".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

Concessione di uso a pagamento delle sale capitolari - archivio storico, per allestire set fotografici.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Determinazione DG n. 1307 del 24 agosto 2017
- Comunicazioni con Anticamera srl, in atti 410/2017.
- Bozza di accordo tra le parti.

3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta oneri

Responsabile del procedimento

Beni Culturali

Dott. Paolo Galimberti

Paolo Galimberti

Milano, _____



1896

Determinazione del Direttore Generale n. _____

del 4 OTT. 2018

Atti n. 410/2017

Pag. 2

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	NON VI SONO ONERI A CARICO DEL 2018						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)





1896

04 OTT. 2018

Pag. 3

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 410/2017

OGGETTO: Uso dell'archivio storico per set fotografici

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Dirigente responsabile dei Beni Culturali

RICHIAMATA la Determinazione DG n. 1307 del 24 agosto 2017, con la quale si è stabilito di concedere alla società Anticamera Location Agency srl la possibilità di inserire gli spazi dell'archivio storico nel proprio catalogo di luoghi in cui allestire set fotografici e riprese video;

PRESO ATTO della comunicazione 12.09.2018 con la quale l'agenzia segnala i propri nuovi dati societari: avendo cambiato indirizzo della sede legale e P.IVA in: Corso di Porta Ticinese 3 - 20123 Milano (P.IVA 09786580960);

RAVVISATA la necessità di provvedere al rinnovo della sottoscrizione dell'accordo tra l'agenzia Anticamera e la Fondazione IRCCS, allegato alla presente di cui fa parte integrante, immutato nei contenuti ma aggiornato nei dati identificativi, e di incaricare il Dirigente responsabile dei Beni Culturali alla gestione delle attività conseguenti;

ACQUISITO il parere positivo del Presidente;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile dei Beni Culturali;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, Direttore Scientifico;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

- di dare atto del cambiamento di indirizzo della sede legale e della P.IVA della società Anticamera Location Agency srl, Corso di Porta Ticinese 3 - 20123 Milano (P.IVA 09786580960)
- di sottoscrivere nuovamente un accordo, allegato alla presente e che sostituisce il precedente in atti 410/2017, che concede alla società Anticamera Location Agency srl la possibilità di inserire gli spazi dell'archivio storico nel proprio catalogo di luoghi in cui allestire set fotografici e riprese video;
- di incaricare il Dirigente responsabile dei Beni Culturali alla gestione delle attività conseguenti;
- di dare atto che a fronte dell'occupazione degli spazi l'Agenzia si impegna a corrispondere € 1.800,00 per riprese fotografiche e € 2.200,00 per riprese video, dietro presentazione di fattura;
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;



18



1896

04 OTT, 2018

Pag. 4

Determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____, Atti n. 410/2017

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
- di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Prof. Silvano Bosari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Aggò)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Laura Chiappa)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 04 OTT, 2018

UOS/UOSD/UOC proponente	Beni Culturali	
Responsabile del procedimento:	Paolo Galimberti	Paolo Galimberti





CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E DI BREVISSIMA
DURATA DI SPAZI E SERVIZI

Tra

Anticamera Location Agency srl di Eléna Beatriz Olavarria Dallo & Co., Corso di Porta Ticinese 3 - 20123 Milano (P.IVA 09786580960), per brevità indicato anche come “Agenzia richiedente”

e

Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Francesco Sforza 28 – 20122 Milano (P.IVA/C.F. 04724150968), per brevità indicato anche come “Fondazione IRCCS”.

PREMESSO CHE

- A. L'Agenzia richiedente esercita, tra l'altro, su incarico di clienti privati e aziende (per brevità indicati in avanti come “Fruitori”), attività di ricerca e selezione di *locations* (ville, appartamenti, casali, uffici, ecc...) idonee per essere allestite quali scene di servizi fotografici, *film*, *fiction*, *spot*, *videoclip*;
- B. È intenzione della Fondazione IRCCS concedere all'Agenzia richiedente, per i fini di cui alla precedente lett. A), l'uso temporaneo e per brevissima durata degli spazi delle antiche Sale Capitolari, estiva e invernale, compresi i servizi igienici, dell'atrio di accesso alle medesime e del contiguo cortile, siti in Via Francesco Sforza 28 – 20122 Milano; evidenziando che gli ambienti e il loro contenuto sono sottoposti ai vincoli stabiliti dal D.lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali) e successivi aggiornamenti.
- C. La presente convenzione costituisce contratto atipico ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. La concessione dell'uso temporaneo degli spazi non include la consegna del possesso o della detenzione degli stessi a qualsiasi titolo, ma si esaurisce nell'ammissione dell'Agenzia richiedente a svolgere negli spazi di cui alla lettera B), e con l'utilizzo dei mezzi e dei servizi esistenti, le attività di cui alla lettera A).
- D. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto e tutte quelle ivi previste potranno essere indirizzate indifferentemente ai seguenti indirizzi e con le seguenti modalità:
 - Per la Fondazione IRCCS: via e-mail archivio@policlinico.mi.it o, per posta ordinaria, a UOS Beni Culturali - Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Francesco Sforza 28 – 20122 Milano
 - Per l'Agenzia richiedente: via e-mail info@anticamera-location.com

Tutto ciò premesso, le parti concordano e stipulano quanto segue

1. OGGETTO

- 1.1. Le premesse sono parte integrante dell'accordo.
- 1.2. Le presenti condizioni regolano le modalità e i termini della concessione in uso temporaneo di spazi nell'immobile di proprietà della Fondazione IRCCS.
- 1.3. La Fondazione IRCCS si impegna con il presente contratto a fornire all'Agenzia richiedente la disponibilità dei locali dell'immobile di cui alla lettera B) delle premesse per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera A) delle medesime premesse. Il tutto nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente contratto.
- 1.4. permette l'ingresso dal giardino di Via Francesco Sforza 28, svincolato dalla portineria dell'ente, assicurando la libera transitabilità del vialetto di accesso e la possibilità di accesso con automezzi – taxi all'interno del cancello per solo carico e scarico, nei giorni lavorativi;
- 1.5. Resta inteso che in virtù del presente contratto non si instaurano tra i contraenti vincoli di esclusiva o di preferenza di alcun genere.
- 1.6. Per quanto non specificamente pattuito tra le parti, le medesime rinviano alle norme in tema di somministrazione d'uso a prestazione periodica.

2. DURATA DEL CONTRATTO

- 2.1. Il presente contratto, che ha valenza di accordo quadro, avrà vigore per due anni dalla data della sua stipulazione.
- 2.2. Alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta alcuna.

3. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE — CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

- 3.1. Il corrispettivo dovuto alla Fondazione IRCCS per la concessione degli spazi, gli specifici locali in uso, gli orari e l'identità del Fruitore, nonché la natura dell'utilizzo, sono fissati nel dettaglio da separata scrittura di "Concessione uso temporaneo spazi" per ciascuna giornata di fruizione (allegato A) che diventa parte integrante della presente convenzione;
- 3.2. a fronte dell'occupazione degli spazi, unicamente nei giorni feriali, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 lunedì e martedì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 mercoledì, giovedì e venerdì, l'Agenzia si impegna a corrispondere, dietro presentazione di fattura, € 1.800,00 + IVA

per riprese fotografiche e € 2.200,00 + IVA per riprese video; con un aumento per entrambi i casi fissato a € 100,00 + IVA ogni ora o frazione di ora eccedente l'orario, fino massimo le ore 21.30.

- 3.3. Non è dovuto alcun corrispettivo alla Fondazione IRCCS per le attività di cui all'art. 4.
- 3.4. Il corrispettivo pattuito riguarda la fornitura dei locali di competenza e in base alla disponibilità della Fondazione IRCCS indipendentemente dall'intensità di utilizzo dell'Agenzia richiedente.
- 3.5 L'Agenzia si rende garante affinché i beni e i locali della Fondazione non vengano alterati o modificati e, al termine dell'utilizzo, siano restituiti nello stato originario. L'Agenzia garantisce la Fondazione da qualsivoglia danno o danneggiamento arrecato dal Fruitore col quale s'impegna in via solidale al risarcimento, indicando di seguito gli estremi della polizza assicurativa per danni arrecati a cose o persone.
- 3.6. Alla cessazione per qualsiasi motivo della fruizione dei locali, l'Agenzia richiedente dovrà assicurare che il Fruitore lasci i medesimi nelle stesse condizioni di funzionalità e in buono stato di conservazione. Per qualsiasi opera che richieda modificazione dei locali è richiesto il consenso della Fondazione IRCCS.
- 3.7. L'introduzione negli spazi concessi in uso di macchinari, strumenti, addobbi, scenografie, ecc., sarà realizzata senza che la stessa comporti alterazione o manomissione delle strutture e degli arredi negli spazi concessi in uso, ovvero comprometta la sicurezza dell'ambiente.
- 3.8. Addizioni e migliorie incorporate nei beni resteranno a favore della Fondazione IRCCS ove non venga chiesta la rimozione.
- 3.9. Un incaricato dell'Agenzia richiedente visiterà con un incaricato della Fondazione IRCCS gli spazi concessi in uso ed i locali d'appoggio, sia prima dell'evento, al fine di accertare la loro perfetta funzionalità, sia dopo lo stesso, per verificare che non siano stati causati danni.

4. DIRITTI DEL RICHIEDENTE

- 4.1. Con la sottoscrizione del presente contratto ed a far data dalla stessa, la Fondazione IRCCS, concordando preventivamente le modalità, si rende disponibile a consentire all'Agenzia richiedente di:
 - A. visionare l'immobile;

- B. riprendere con strumenti video-fotografici gli spazi interni ed esterni dell'immobile per una successiva diffusione sui canali digitali e non dell'Agenzia a fini promozionali;
- C. promuoverne la concessione ad uso temporaneo dell'immobile tramite l'utilizzo della propria organizzazione. In particolare potrà proporre ai possibili Fruitori il suddetto immobile mediante la consultazione di un book fotografico contenente le immagini del proprio archivio, nonché mediante la consultazione della propria pagina web anticamera-location.com, ed inoltre, qualora si renda necessario, ad accompagnare e/o far accompagnare i potenziali Fruitori nelle visite all'immobile e mediante ogni altra modalità informativa che ritenga idonea allo scopo.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- 5.1. Nel periodo di validità del presente contratto, l'Agenzia richiedente richiede, con congruo preavviso, la disponibilità dei locali sopra meglio specificati, concordandone con la Fondazione IRCCS la messa a disposizione.
- 5.2. La Fondazione IRCCS potrà legittimamente negare all'Agenzia richiedente la richiesta di fornitura di cui al presente contratto.
- 5.3. A seguito di conferma di disponibilità da parte della Fondazione IRCCS, l'Agenzia richiedente si impegna a far pervenire alla Fondazione IRCCS richiesta dettagliata di messa a disposizione, recante data della fruizione, orari, locali, identità del Fruitore, tipo di utilizzo e compenso previsto a seconda dell'uso, così come indicato nell'allegato A.
- 5.4. La Fondazione IRCCS si impegna, una volta confermata la disponibilità alla richiesta di cui al punto 5.3, a non concedere a terzi nel medesimo periodo la disponibilità dei locali di cui al presente contratto.
- 5.5. Il pagamento degli importi di cui all'art. 3.1 avverrà entro e non oltre 10 gg. successivi alla data di inizio della fruizione sotto forma di bonifico bancario come indicato dalla Fondazione IRCCS tramite fattura/ricevuta, sul cc intestato alla "Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", IBAN IT59W0311101642000000038863 - UBI Banca Filiale di Milano Ospedale Maggiore, capitolo BC-001.
- 5.6. L'Agenzia si impegna ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.10.2010 n. 136.

6. DIRITTO DI RECESSO

- 6.1 Le parti hanno il diritto di recedere dal presente contratto, con preavviso di 30 giorni. Ogni comunicazione di recesso dovrà essere inviata per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. GARANZIE – MANLEVE

- 7.1. L'Agenzia richiedente, presane visione, dichiara che i locali di cui al presente contratto risultano idonei e appropriati all'uso richiesto.
- 7.2. La Fondazione IRCCS dichiara di avere sugli immobili, beni e servizi di cui al presente contratto tutti i diritti necessari.
- 7.3. La Fondazione IRCCS dichiara, altresì, di essere munito di polizza assicurativa RCT a copertura della propria responsabilità contro terzi. In particolare per il rischio incendio, allagamenti, crolli, cattivo funzionamento degli impianti.

8. PENALI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 8.1. Nel caso in cui al momento della fruizione emergano modificazioni, anche relative alle garanzie prestate all'art. 7, dello stato dei luoghi, dei servizi e degli accessori di cui al presente contratto sottaciute all'Agenzia richiedente, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto.

9. PRIVACY

Ai sensi del D.lgs 196/03 la Fondazione IRCCS autorizza l'Agenzia richiedente ad utilizzare i propri dati unicamente al fine dell'adempimento del presente incarico. Le parti si impegnano a non rivelare a terzi il contenuto del presente contratto. L'Agenzia richiedente potrà disvelare il contenuto del presente contratto esclusivamente ai potenziali Fruitori. La Fondazione IRCCS si impegna a discutere esclusivamente con l'Agenzia richiedente i termini del presente contratto.

10. CODICE ETICO

- 10.1. L'Agenzia dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Fondazione IRCCS e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali della Regione Lombardia, pubblicati sul sito <http://www.policlinico.mi.it/GareConcorsi/IndexModulisticaGare.html> e di accettare i contenuti impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi ed ai valori in essi contenuti.

10.2. L'Agenzia si impegna ad osservare quanto previsto dall'art.25 bis del D.P.R. 14.11.2002, n. 313, introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.lgs 4.3.2014, n. 39 ("Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI").

10. CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Eventuali modifiche, clausole aggiunte e/o integrazioni rispetto al contratto dovranno essere inserite dalle parti esclusivamente in calce al presente modulo contrattuale.

11. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza del Foro di Milano.

La Fondazione IRCCS

L'Agenzia richiedente

Milano, il

ACCETTAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE

Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente contratto è stato integralmente oggetto di specifica trattativa individuale tra le medesime.

Ad ogni buon conto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., la Fondazione IRCCS e l'Agenzia richiedente, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approvano e ed accettano espressamente le seguenti clausole:

- 6) Recesso;
- 7) Garanzie-Manleve;
- 8) Penali - clausola risolutiva espressa;
- 11) Foro competente.

La Fondazione IRCCS

L'Agenzia richiedente

Milano, il